

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

AGENZIA LAVORO

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 1694 del 27/09/2023 BOLOGNA

Proposta: DLV/2023/1780 del 27/09/2023

Struttura proponente: SERVIZIO INTEGRATIVO POLITICHE DEL LAVORO
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Oggetto: INTERDIZIONE DALL'ATTIVAZIONE DI TIROCINI PER IL SOGGETTO
OSPITANTE GM S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 26 SEPTIES, COMMA 2 LETT. C)
DELLA LR 17/2005 E SS.MM.II.

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO INTEGRATIVO POLITICHE DEL LAVORO

Firmatario: FABRIZIA MONTI in qualità di Responsabile di servizio

**Responsabile del
procedimento:** Fabrizia Monti

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

il D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, come modificato dalla legge 30 Luglio 2002, n. 189, "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", ed in particolare l'art. 27 "Ingresso per lavoro in casi particolari" comma 1, lett. f), che disciplina l'ingresso per persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di tirocinio funzionale al completamento di un percorso formativo presso datori di lavoro italiani;

- il DPR 31 agosto 1999, n. 394 "Regolamento recante norme d'attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286", come modificato dal DPR 18 ottobre 2004, n.334, attuativo del predetto D.lgs. n. 286/1998; e in particolare l'art. 40 "Casi particolari d'ingresso per lavoro" commi 9, lett. a) e 10, che disciplina i casi d'ingresso di stranieri in Italia per finalità formativa, di cui al predetto art. 27;
- le "Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica" approvate con l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano siglato in data 05/08/2014 che in premessa rinviano, "per quanto non espressamente previsto, alle Linee-guida in materia di tirocini approvate in sede di Conferenza permanente Stato, le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano il 24 gennaio 2013 disciplinando in modo diretto solo le questioni specifiche che presentano peculiarità rispetto alla disciplina settoriale tout court";

Viste:

- la DGR n. 33 del 21/01/2020 recante "Autorizzazione all'Agenzia regionale per il lavoro ad armonizzare le procedure per l'attivazione di progetti di tirocinio rivolti a cittadini stranieri residenti all'estero, in attuazione delle "Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica" approvate con l'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano siglato in data 05/08/2014", che demanda all'Agenzia l'armonizzazione delle procedure all'ordinamento regionale vigente, in particolare alla legge regionale n. 1/2019, che ha dettato nuove disposizioni in materia di tirocini extracurricolari, chiarendo il ruolo dell'Agenzia Regionale per il Lavoro in materia di istruttoria, autorizzazione e controlli in materia;
- la determinazione del Direttore dell'Agenzia del regionale per il Lavoro n. 161 del 30/01/2020 "Armonizzazione delle procedure per l'attivazione di progetti di tirocinio rivolti a cittadini stranieri residenti all'estero, in attuazione delle "Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica" approvate con l'Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano siglato in data 05/08/2014", con cui:
 - si approvano, quale Allegato 1, le "Procedure per il rilascio del visto endoprocedimentale ai progetti di tirocini formativi e di orientamento rivolti a cittadini stranieri residenti all'estero e relativo sistema dei controlli", che

stabiliscono, tra l'altro che "In caso di violazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 17/2005 e ss.mm.ii., di cui alle "Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica" del 5 agosto 2014 e delle presenti disposizioni, verrà applicato, per quanto compatibile, l'apparato sanzionatorio di cui agli artt. 26 sexies e 26 septies della legge regionale 17/2005 e ss.mm.ii.";

- si rinvia alle disposizioni contenute nella L.R. 17/2005 e ss.mm.ii. che recepisce le "Linee guida approvate in sede di Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 25 maggio 2017" per tutto quanto non previsto nelle "Procedure" stesse;

Visto il D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" che prevede che le pubbliche amministrazioni si adoperino per effettuare controlli ed accertamenti ed in particolare l'articolo 71 (Modalità dei controlli) che stabilisce che le amministrazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 dello stesso decreto;

Vista la determinazione del Direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro n. 865 del 07/07/2022 "Approvazione disciplinare sui controlli nei procedimenti di autorizzazione dei tirocini extracurricolari; rilascio del visto ai progetti di tirocinio per stranieri residenti all'estero; aggiornamento degli elenchi dei soggetti promotori e certificatori";

Vista in particolare la propria determinazione n. 1726 del 29/12/2022 "Approvazione delle procedure di verifica sui tirocini rivolti a cittadini stranieri residenti all'estero ai sensi della determinazione n. 161/2020 e della legge regionale 17/2005 e ss.mm.ii.", che, tra l'altro, stabilisce che le verifiche di conformità rispetto alla norma regionale effettuate dall'Agenzia regionale per il Lavoro consistano, durante lo svolgimento dei tirocini, sia in controlli sul rispetto delle disposizioni di cui alla LR 17/2005 e ss.mm.ii. che in controlli sul grado di raggiungimento degli obiettivi formativi e del rispetto del progetto formativo;

Vista la legge regionale n. 17 del 1 agosto 2005 e ss.mm.ii "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro" e in particolare:

- l'articolo 26 bis, comma 1, lett. e) che prevede che "fatti salvi specifici accordi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative che permettano in questi casi l'attivazione di tirocini, non avere effettuato licenziamenti, salvo quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, nei dodici mesi precedenti l'attivazione e nella medesima unità operativa, di prestatori già adibiti ad attività equivalente a quella prevista nel progetto formativo individuale dei tirocinanti, rientranti in una delle seguenti ipotesi:
 - 1) licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
 - 2) licenziamento collettivo;
 - 3) licenziamento per superamento del periodo di comporta;
 - 4) licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
 - 5) licenziamento per fine appalto;
 - 6) risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo";
- l'articolo 26 ter, comma 1, che stabilisce che "l'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna verifica l'idoneità e la congruenza delle comunicazioni

effettuate dai soggetti promotore ed ospitante, ai sensi dell'articolo 24, commi 7 e 9";

- l'art. 26 septies comma 2 lett. c), che stabilisce che al soggetto ospitante è fatto divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi dodici mesi in caso di mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 26 bis, comma 1;
- L'art. 26 septies comma 8 che stabilisce che la sanzione si applica al momento dell'adozione del provvedimento di interdizione;

Vista la propria determinazione n. 1697 del 22/12/2022 con cui è stato rilasciato il visto endoprocedimentale al progetto formativo di tirocinio identificato con il Prot. n. 227978 del 09/12/2022;

Vista in particolare la propria determinazione n. 775 del 21/04/2023 "Estrazione primo campione 2023 per controlli ai sensi della determinazione n. 1726/2022";

Evidenziato che, nell'ambito dei controlli amministrativi di II livello, di cui alla citata determinazione n. 775/2023, è stato estratto, nel primo campione 2023 ai sensi della determinazione n. 1726/2022, il tirocinio il cui progetto è identificato, nella citata determinazione di rilascio del visto endoprocedimentale n. 1697/2022, con Prot. n. 227978/2022, per il quale risulta che il Soggetto ospitante GM S.R.L. ha ospitato il tirocinante nella stessa unità produttiva nella quale ha effettuato licenziamenti, diversi da quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, di lavoratori già adibiti ad attività equivalente a quella prevista nel progetto formativo individuale del tirocinante;

Dato atto che con lettera registrata in uscita con Prot. n. 282819 del 07/09/2023 al Soggetto ospitante è stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., l'avvio del procedimento per l'accertamento della violazione degli obblighi di cui all'art. 26 bis comma 1, lett. e) della LR 17/2005 ss.mm.ii., con contestuale assegnazione di un termine di 10 giorni per fornire chiarimenti o presentare osservazioni;

Dato altresì atto che, in assenza di controdeduzioni o documentazione aggiuntiva da parte del Soggetto ospitante, con lettera registrata in uscita con Prot. n. 302599 del 26/09/2023 è stata confermata la violazione di quanto stabilito all'art. 26 bis comma 1 lett. e) della LR 17/2005 ss.mm.ii.;

Rilevata la necessità di applicare la sanzione prevista all'art. 26 septies comma 2 lett. c) della LR 17/2005 e ss.mm.ii, che comporta il divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi dodici mesi, per violazione del divieto di attivazione del tirocinio qualora, in assenza di specifici accordi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, siano stati effettuati licenziamenti, salvo quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, nei dodici mesi precedenti l'attivazione e nella medesima unità operativa, di prestatori già adibiti ad attività equivalente a quella prevista nel progetto formativo individuale dei tirocinanti, ai sensi dell'articolo 26 bis, comma 1, lett. e);

Ritenuto pertanto di interdire il Soggetto ospitante GM S.R.L. dalla attivazione di tirocini per dodici mesi dalla data di adozione del presente provvedimento, quindi fino al 26/09/2024 compreso;

Visti:

- il Regolamento UE n. 679/2016 “General Data Protection Regulation”;
- il D.lgs. n. 196 del 30/6/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.;
- la Legge 06/11/2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 486 del 10/04/17 avente ad oggetto “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. N. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;
- la determinazione n. 1256 del 14/10/2022 avente ad oggetto “Ripartizione delle competenze in tema di Privacy e Linee Guida per i soggetti attuatori e gli incaricati dell’Agenzia Regionale per il Lavoro - Abrogazione della determinazione n. 1141/2018”;
- la determinazione del Direttore dell’Agenzia per il lavoro n. 110 del 31/01/2023 “Piano Integrato di Attività e Organizzazione dell’Agenzia regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna 2023-2025 - Approvazione”;

Richiamate altresì le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 1620 del 29 ottobre 2015 “Approvazione dello Statuto dell’Agenzia regionale per il lavoro in attuazione della Legge Regionale 13/2015” e successive modifiche;
- n. 87 del 25 gennaio 2021, con la quale è stata designata la Dott.ssa Paola Cicognani quale Direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro, ai sensi dell’art. 32-bis, comma 4 della L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii.;

Richiamate inoltre le determinazioni del Direttore dell’Agenzia per il lavoro:

- n. 79 del 26/10/2016 che adotta il Regolamento di organizzazione dell’Agenzia stessa, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1927 del 21/11/2016 e ss.mm.;
- n. 1451 del 01/10/2020 “Conferimenti incarichi dirigenziali di responsabile di Servizio territoriale e del Servizio integrativo politiche del lavoro presso l’Agenzia regionale per il lavoro con decorrenza 1/10/2020”;

Atteso che, nei confronti della sottoscritta, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6 bis della L. 241/1990;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di interdire il soggetto ospitante GM S.R.L. in attuazione di quanto previsto all'art. 26 septies comma 2 lett. c) della LR 17/2005 e ss.mm.ii, dalla attivazione di tirocini per dodici mesi, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, quindi fino al 26/09/2024 compreso, per violazione del divieto di attivazione del tirocinio qualora, in assenza di specifici accordi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, siano stati effettuati licenziamenti, salvo quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, nei dodici mesi precedenti l'attivazione e nella medesima unità operativa, di prestatori già adibiti ad attività equivalente a quella prevista nel progetto formativo individuale dei tirocinanti, ai sensi dell'articolo 26 bis, comma 1, lett. e;
2. di notificare il presente provvedimento al Soggetto ospitante del tirocinio di cui al punto 1 che precede, con l'avvertimento che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica, ovvero il ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni;
3. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in premessa;
4. di dare atto, infine, che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito <http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/tirocini>.

Fabrizia Monti